I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 493/2005 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2005

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [1], i codici NC per i videomonitor sono 8471 e 8528.

(2) La classificazione dei videomonitor sotto un codice NC diverso da 8528 richiede il rispetto di determinate condizioni. Il convergere dell'informatica, dell'elettronica di consumo e delle nuove tecnologie ha creato una situazione in cui sta diventando impossibile determinare, con riferimento alle sole caratteristiche tecniche, la destinazione principale di un determinato monitor nell'ambito della classificazione dei videomonitor. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee risulta che la classificazione non può essere fondata sull'effettiva destinazione della merce. La corretta classificazione dei singoli prodotti deve basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al momento risulta impossibile adottare criteri oggettivi che soddisfino questa condizione.

(3) I dati commerciali indicano che attualmente i videomonitor a cristalli liquidi con schermo la cui diagonale misura 48,5 cm o meno e di formato 4:3 o 5:4 vengono principalmente impiegati come unità di output di macchine automatiche per l'elaborazione dei dati. Tuttavia, tali monitor sono spesso anche in grado di riprodurre immagini video provenienti da fonti diverse dalle macchine automatiche per l'elaborazione dei dati e non soddisfano dunque la condizione di essere unicamente o principalmente destinati all'impiego con questo tipo di macchine. I videomonitor in questione non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione dell'accordo sui prodotti delle tecnologie dell'informazione [2] o della comunicazione sulla sua attuazione, entrambi approvati con decisione 97/539/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativa all'abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell'informazione [3].

(4) È nell'interesse della Comunità sospendere totalmente, per un periodo limitato, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i videomonitor a cristalli liquidi con la diagonale dello schermo pari a 48,5 cm o inferiore e di formato 4:3 o 5:4, e classificabili con il codice NC 8528 21 90. La scadenza della presente misura dovrebbe pertanto essere fissata al 31 dicembre 2006, a meno che il Consiglio non decida di prorogarla.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

(6) Poiché la modifica di cui al presente regolamento deve essere applicata dalla stessa data da cui si applica la nomenclatura combinata per il 2005, di cui al regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione [4], il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente e deve essere applicato dal 1º gennaio 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte 2, «Tabella dei dazi», sezione XVI, capitolo 85, il testo della colonna 3 del codice NC 8528 21 90 è sostituito da:

«14 (*)

(*) Dazi doganali sospesi, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2006, per i videomonitor con schermo la cui diagonale è uguale o inferiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4 (codice TARIC 8528 21 90 30).»

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).

[2] GU L 155 del 12.6.1997, pag. 3.
[3] GU L 155 del 12.6.1997, pag. 1.
[4] GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN